

CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society

LINEE GUIDA

PER LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Sommario

PREMESSE	3
ART. 1 – DEFINIZIONI	4
ART. 2 – OGGETTO	7
ART. 3 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI NELLA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI.....	8
ART. 4 – SPECIFICI ACCORDI.....	9
ART. 5 – BACKGROUND E SIDEGROUND.....	10
ART. 6 – TITOLARITÀ E GESTIONE DEI RISULTATI.....	11
ART. 7 – VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI	12
ART. 8 – DIRITTI DI ACCESSO	13
ART. 9 – RISERVATEZZA.....	15
ART. 10 – SCAMBIO DI MATERIALI	17
ART. 11 – DIRITTO DI PRELAZIONE SUI RISULTATI CONGIUNTI	17
ART. 12 – PUBBLICAZIONI E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI.....	18
ART. 13 – USO DEL NOME E DEL LOGO DELLE PARTI.....	19
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
ART. 15 – COMUNICAZIONI	20
ART. 16 – DURATA E CESSAZIONE DELL'EFFICACIA.....	20
ART. 17 – LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	20
ART. 18 – INVALIDITÀ O INEFFICACIA PARZIALE DELL'ATTO	21
ART. 19 – REGISTRAZIONE E SPESE.....	21
ART. 20 – NORME FINALI E DI RINVIO.....	21

PREMESSE

- il MUR, con Decreto Direttoriale 341 del 15.03.2022, ha indetto un Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati Estesì" di R&S da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- in data 13.05.2022 Sapienza Università di Roma, in qualità di soggetto proponente, ha presentato, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, la Proposta progettuale relativa al PE denominato "CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society" (d'ora innanzi definito come il "**Progetto**"), per l'esecuzione del suddetto programma di ricerca;
- con Decreto di Concessione n. 1560 del 11.10.2022, il Progetto, è stato ammesso a ambito di intervento "5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività", domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo PE00000020, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society", per un'agevolazione pari a 115.900.000,00 €;
- l'Avviso stabilisce che ogni proposta progettuale finalizzata alla creazione di un Partenariato Esteso deve essere organizzata con una struttura di governance di tipo "Hub & Spoke" (art. 4) e chiarisce che l'Hub è il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Progetto, mentre gli Spoke sono i soggetti coinvolti nella realizzazione del Programma di ricerca e innovazione ("**gli Spoke**") (come definiti nel successivo art. 1). Per la realizzazione delle attività di ricerca di propria competenza, gli Spoke possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicandoli nella proposta come soggetti affiliati allo Spoke ("**gli Affiliati**"). I rapporti tra l'Hub e gli Spoke e i rapporti tra gli Spoke e gli Affiliati sono disciplinati con accordo scritto;
- con atto notarile rep. n. 2959, Raccolta n 1933 è stata costituita la Fondazione "**CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society**" con sede legale Roma, C.F. 96543050585, che partecipa al Progetto con il ruolo di "**Hub**";
- nel suddetto atto costitutivo, all'art. 8, viene affidato al Consiglio di amministrazione della Fondazione CHANGES la funzione di "indirizzo strategico (...) relativo alla gestione patrimoniale della Fondazione", tra cui rientra il patrimonio immateriale dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca che s'intendono disciplinare con le presenti Linee Guida;
- l'Hub e gli Spoke, e gli Spoke e i propri Affiliati, hanno stipulato specifici accordi per regolare gli obblighi e le responsabilità per la realizzazione del Progetto, impegnandosi a rispettare le Linee di indirizzo strategico fornite dall'HUB sulla proprietà, la tutela e la gestione dei risultati scientifici, nonché sul trasferimento tecnologico, la riservatezza e le pubblicazioni, nel rispetto dei principi Open Science e FAIR Data.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DELIBERA QUANTO SEGUE

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto, i termini riportati in caratteri iniziali maiuscoli vanno intesi come di seguito specificato:

Affiliato: ciascuna Parte, diversa dallo Spoke Leader, che partecipa alla realizzazione delle attività della Spoke Area di riferimento, così come definite nel Progetto.

Attività: congiuntamente le Attività Condivise e le Specifiche Attività.

Attività Condivise: uno o più attività (diverse dalle Specifiche Attività) attuate tra più Spoke Leaders e/o tutti o alcuni dei loro rispettivi Affiliati.

Attività non Commerciali di Ricerca: attività svolte da ciascun Partner, esclusivamente per scopi di avanzamento della conoscenza e sperimentazione, non necessariamente nell'ambito del Progetto e delle Attività degli Spoke e da realizzarsi in ogni caso nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui al successivo articolo 9.

Attività non Commerciali di Didattica: attività di didattica e divulgazione di conoscenze orientate alla formazione di Terze Parti da realizzarsi solo dopo il deposito/registrazione/adozione di adeguati strumenti di tutela dei DPI e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui al successivo articolo 9.

Background: i dati, le conoscenze, il know-how, la tecnologia, il materiale e le informazioni, proteggibili o meno dai DPI, unitamente ai relativi DPI, che siano (i) nella legittima disponibilità di una Parte degli Specifici Accordi alla data di avvio del Progetto; (ii) indicati da detta Parte in un allegato al singolo Specifico Accordo e messi a disposizione delle altre Parti del singolo Specifico Accordo per la realizzazione delle attività del Progetto oggetto di detto Specifico Accordo e per lo sfruttamento dei relativi Risultati nei termini e alle condizioni di cui al medesimo.

Bandi a cascata: procedure competitive emanate dagli Spoke di natura pubblica di un Partenariato esteso, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni al Partenariato esteso di finanziamenti per attività di ricerca e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione.

Beneficiario: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che riceve fondi in qualità di beneficiario dei bandi a cascata.

Data Management Plan: documento strutturato che include le modalità operative di gestione dei dati prodotti dalle attività di Progetto, nonché gli standard per garantire i principi di cui all'art 18 dell'Avviso (principi Open Science e FAIR Data) e ss.mm.ii.

Diritti di Accesso: il diritto di utilizzare il Background e/o i Risultati alle condizioni stabilite nel presente Atto e negli Specifici Accordi. I Diritti di Accesso si possono definire necessari per l'attuazione del Progetto e delle attività degli Spoke qualora, senza la loro concessione, l'esecuzione dei compiti assegnati al Partner richiedente sarebbe tecnicamente o

giuridicamente impossibile, tardiva ovvero richiederebbe risorse finanziarie o umane aggiuntive significative. I Diritti di Accesso si possono definire come necessari per lo sfruttamento dei Risultati conseguiti da un Partner se, senza la loro concessione, tale sfruttamento dei Risultati conseguiti da un Partner richiedente sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile.

Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI): i diritti relativi a opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii. (Legge sul diritto d'autore o l.aut.), disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, know-how, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii. (Codice della Proprietà Industriale o CPI), nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Entità sotto lo stesso controllo: indica ogni persona fisica o giuridica la quale, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata da una Parte. Ogni società che diverrà affiliata di una delle Parti sarà sottoposta a tutti i termini e condizioni dallo stesso previsti. Ai fini della presente definizione, per "controllo" si intendono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Hub: la Fondazione "CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society" ovvero il soggetto responsabile dell'avvio, della gestione e del pieno raggiungimento degli obiettivi programmatici del Progetto ai sensi del D.D. n. 1560 del 11.10.2022.

Impresa: qualsiasi organizzazione che esercita un'attività economica, ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Informazioni Riservate o Confidenziali: tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, relativa anche alle privative industriali, inclusi il Background, il Sideground e i Risultati di titolarità di una Parte (in relazione ai quali non esista un brevetto o una domanda di brevetto pubblica) e comunicate all'altra Parte, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura "Confidenziale" e/o "Riservato" ovvero quelle ricevute, elaborate e/o generate in esecuzione del presente Atto. Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta, da trasmettere alla Parte ricevente entro 30 (trenta) giorni dalla loro rivelazione.

Materiale: qualsiasi materiale, attrezzatura, strumentazione, software, algoritmo, sostanza o dati (in forma grezza o aggregata in data-base), inclusi i beni culturali, che sono nella legittima disponibilità di una Parte prima dell'inizio del Progetto o raccolti/generati da una

Parte durante il Progetto e che possono legittimamente essere resi accessibili o trasferiti tra le Parti ai fini delle attività del Progetto. Ogni trasferimento di Materiale è preceduto dal form Trasmissione Materiali, come previsto nell'Allegato 2.

Organismi di Ricerca o OdR: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze, ai sensi del Reg. UE n. 651/2014. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Parte Comunicante: la Parte che trasmette e/o ha trasmesso le proprie Informazioni Confidenziali a un'altra Parte.

Parte Contitolare: la Parte che ha partecipato, unitamente ad una altra Parte, al raggiungimento di un Risultato ed è quindi contitolare dei DPI ad esso relativi.

Parte Ricevente: la Parte, che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali di proprietà di una Parte Comunicante.

Progetto: il Programma di Ricerca dal titolo *Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society*, così approvato e allegato al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca ("MUR") n. 1560 del 11.10.2022 ("il Decreto di Concessione").

Risultati: qualsiasi risultato (inclusi dati, conoscenze, know-how, tecnologie, materiali o informazioni, invenzioni, modelli di utilità ed ogni altra innovazione o trovato), qualunque sia la sua forma o natura, proteggibile o meno, che venga conseguito in esecuzione del Progetto, nonché ogni diritto ad esso connesso, ivi inclusi i relativi DPI, ad eccezione delle pubblicazioni.

Specifici Accordi: contratti aventi per oggetto i rapporti tra i Partner del Progetto in merito alla titolarità, accesso, gestione e valorizzazione dei Risultati generati e dei relativi DPI, inclusi gli accordi che disciplinano l'accesso o la condivisione del Background e del Sideground o i risultati congiunti della ricerca (*joint foreground*).

Specifiche Attività: attività cui partecipano uno Spoke Leader e uno o più suoi Affiliati nell'ambito del Singolo Spoke.

Sideground: qualsiasi risultato (inclusi dati, conoscenze, know-how, tecnologia, materiali, informazioni) di natura tecnica o meno e tutti i DPI relativi generati da una Parte durante il periodo di durata del Progetto ma al di fuori della esecuzione del medesimo.

Spin off: società da costituire nel rispetto del d.lgs. 297/1999, del D.M. 168/2011 del MIUR e dei Regolamenti di Ateneo, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per Fondazione CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society

le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: *i*) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca (spin off c.d. accreditata); *ii*) università o enti di ricerca anche a carattere regionale (c.d. spin off partecipata).

Spoke: ciascuna delle n. 9 aree di attività tematiche in cui è stato strutturato il Progetto, a loro volta suddivise in specifici Work Package (WP). Ogni Spoke prevede il coinvolgimento di uno Spoke Leader e di altre Parti con il ruolo di Affiliati. Una stessa Parte può assumere il ruolo di Spoke Leader per uno Spoke e di Affiliato per un altro Spoke.

Spoke Leader: ciascun membro della Fondazione che sia esecutore leader di uno dei n. 9 Spoke.

Terza Parte o Terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica che non sia una Parte e qualsiasi soggetto che non sia rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente di un membro stesso o una società controllata da una Parte, quali possono essere, a titolo esemplificativo, i subappaltatori, i subcontraenti, i soggetti cooptati o di cui una Parte si avvalga nell'esecuzione del progetto, ove non siano stati stipulati specifici accordi tra loro e una Parte del progetto. Devono comunque considerarsi Terze Parti, in relazione alle singole Informazioni Riservate di cui al presente Atto, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Valorizzazione dei Risultati o Valorizzazione: l'uso diretto dei Risultati nello sviluppo, creazione e commercializzazione di prodotti, processi, servizi o nella standardizzazione di attività, nonché l'uso indiretto degli stessi tramite contratti di trasferimento di tecnologie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di sviluppo o co-sviluppo, contratti di licenze d'uso, contratti di cessione, contratti di opzione).

ART. 2 – OGGETTO

1. Con il presente atto (nel seguito "**Atto**") le Parti intendono fornire i principi di riferimento ai fini della sottoscrizione di accordi specifici volti a disciplinare i rapporti tra le Parti in merito alla titolarità, accesso, gestione e Valorizzazione dei Risultati generati nell'ambito delle Attività ("**Specifici Accordi**").

2. Restano escluse dalla definizione di Attività le ricerche scientifiche che, pur prevedendo la partecipazione di una o più Parti, non rientrano nelle attività previste dal Progetto o sono oggetto di diverse sperimentazioni, regolate pertanto da specifici e separati accordi.

ART. 3 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI NELLA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. Gli Spoke insieme ai propri Partner condurranno le attività previste dal Progetto in aderenza e nel rispetto degli obblighi e impegni assunti e definiti anche negli Specifici Accordi.
2. Rispetto alle attività di protezione, gestione e Valorizzazione dei Risultati, gli Spoke conducono la propria attività attraverso le proprie strutture dedicate a tali funzioni nel rispetto della legge e in aderenza alle proprie policy e regolamenti interni, con l'obbligo di comunicare all'Hub tutti i Risultati conseguiti entro 15 giorni dal conseguimento ovvero dal termine di scadenza del progetto, nel rispetto degli obblighi di riservatezza fino al deposito della domanda di brevetto o di registrazione del diverso DPI. L'Hub terrà un registro di tutti i Risultati generati nell'ambito delle Attività degli Spoke, con obbligo di non divulgare alcuna Informazione Riservata a Terze Parti senza l'autorizzazione del titolare.
3. Per agevolare la raccolta di tali informazioni, l'Hub dovrà avviare, un anno prima della scadenza del Progetto, una attività di monitoraggio dei Risultati presso tutte le Parti coinvolte e i responsabili dei singoli WP di Progetto, al fine di creare una banca dati di tutti i Risultati o i DPI conseguiti nel corso delle attività di ricerca e a conclusione delle stesse.
4. L'Hub fornirà sempre agli Spoke e ai loro Partner, a titolo gratuito nel corso della durata del progetto, i seguenti servizi di:
 - collegamento e coordinamento dei Partner per l'efficace raggiungimento dei Risultati;
 - intermediazione per fini di Valorizzazione dei Risultati (supporto legale consulenziale alla negoziazione, alla risoluzione delle controversie ecc.);
 - promozione e vetrina centralizzata dei Risultati generati.
5. In aggiunta a tali servizi, l'Hub potrà svolgere in favore degli Spoke e delle Parti Contitolari, oltre il termine di scadenza del Progetto e sulla base di separati accordi, sia le attività di cui al precedente comma 4, sia ulteriori attività di servizio e a supporto delle attività di valorizzazione dei Risultati del Progetto e del trasferimento tecnologico.
6. Nel caso in cui uno o più Parti Contitolari decidano di affidare all'Hub, dopo il termine di scadenza del Progetto, l'attività di Valorizzazione dei Risultati e di supporto al trasferimento tecnologico, anche in via non esclusiva, dovranno concordare con l'Hub stesso, sulla base di separati accordi, la natura onerosa e la somma da corrispondere all'Hub a titolo di compenso, il termine di durata dell'accordo e del compenso e i Diritti di Accesso in capo all'Hub in relazione alla Valorizzazione dei Risultati.
7. Resta inteso che l'ottenimento da parte degli Spoke di finanziamenti per il perseguimento di attività di Progetto non sarà soggetto al versamento di alcun corrispettivo in favore dell'Hub e che nessun onere o spesa relativi alla tutela e protezione dei DPI graveranno sull'Hub.
8. Qualora le Parti coinvolte nel Progetto non abbiano avviato le attività di valorizzazione dei Risultati entro 18 mesi dalla conclusione del Progetto, l'Hub concorrerà allo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca con gli Spoke e le Parti interessate, avendo il diritto di

ottenere una licenza d'uso obbligatoria e non esclusiva sui DPI, che le Parti dovranno rilasciare a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, sulla base di Specifici e successivi Accordi.

ART. 4 – SPECIFICI ACCORDI

1. In riferimento a ciascuna Specifica Attività e/o a ciascuna Attività Condivisa, lo/gli Spoke Leader e tutti o parte degli Affiliati partecipanti alle rispettive Attività dovranno stipulare uno Specifico Accordo avente ad oggetto i rapporti tra le parti in merito alla titolarità, accesso, gestione e valorizzazione dei Risultati generati. Tali Accordi dovranno essere conformi ai modelli messi a disposizione dall'Hub (nell'apposito Allegato 3) e ai principi contenuti in questo Atto, preventivamente comunicati all'Hub stesso (al fine della verifica di conformità) e infine trasmessi all'Hub dallo Spoke Leader di riferimento della specifica Attività entro 30 giorni dalla stipula.

2. In particolare, nell'ambito di ciascuna Specifica Attività e/o di ciascuna Attività Condivisa, lo Specifico Accordo:

- a) indicherà il Background messo a disposizione dallo/dagli Spoke Leader/s partecipanti alle relative Attività e da tutti o parte degli Affiliati partecipanti alle relative Attività, con le eventuali limitazioni rispetto al diritto d'uso, utilizzando il template di cui all'Allegato 1;
- b) regolerà la titolarità e la gestione dei Risultati tra lo/gli Spoke Leader/s e gli Affiliati partecipanti alle relative Attività, non solo in relazione ai DPI ma anche in relazione ai diritti ad essi connessi quali, a titolo esemplificativo, i diritti d'immagine, i diritti su fonogrammi e videogrammi, sulle emissioni radiofoniche e televisive, nel rispetto dei principi indicati nel successivo art. 6;
- c) regolerà le modalità di Valorizzazione dei Risultati o i termini entro cui definire le predette modalità;
- d) regolerà i diritti di accesso al Background o al Sideground e ai Risultati ottenuti nell'esecuzione delle Attività nel rispetto dei principi indicati nei successivi artt. 5, 8 e 9;
- e) dovrà contemplare la titolarità e le modalità di sfruttamento sui Risultati congiunti, anche prevedendo eventuali diritti di opzione, prelazione o licenze d'uso, nel rispetto del successivo art. 6, comma 3;
- f) contemplerà le modalità di scambio di eventuali Materiali nel rispetto dei principi indicati nel successivo art. 10;
- g) disciplinerà la disseminazione e/o pubblicazione dei Risultati, nel rispetto dei principi indicati nel successivo art. 11;
- h) dovrà contemplare la cessione di ogni DPI sui Risultati, anche parziali, del progetto che siano stati ottenuti nel corso dell'attività svolta da consulenti esterni, subcontraenti, subappaltatori ed altri operatori economici di cui si avvalga l'Associazione Temporanea di Scopo, aggiudicataria di un Bando a Cascata, nell'esecuzione del progetto, in favore dell'ATS stessa.

Fondazione CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society

ART. 5 – BACKGROUND E SIDEGROUND

1. Per ciascuno dei nove sotto-progetti condotti dagli Spoke Leader, ciascun Partner coinvolto nell'Attività di uno Spoke identifica in un documento specifico il Background che intende rendere accessibile agli altri Partner coinvolti nella medesima Attività o nel singolo WP, nonché ogni diritto ad esso connesso, ivi inclusi i relativi DPI, preventivamente all'avvio delle suddette Attività. La gestione, l'aggiornamento e la condivisione con i Partner coinvolti di tale documento è a carico dello Spoke Leader.

2. I Partner possono prevedere nello stesso documento specifiche limitazioni all'accesso a uno qualsiasi dei Background individuati. In ogni caso, l'accesso al Background viene consentito unicamente per le attività del Progetto e senza che venga attribuito al beneficiario il diritto di ulteriore condivisione, trasferimento o concessione a terzi del suo uso. Si deve considerare vietato ogni uso commerciale del Background da parte di qualunque soggetto a cui venga concesso il diritto di accesso.

3. I Partner possono aggiungere Background ulteriori al documento suddetto durante lo svolgimento del Progetto, dandone comunicazione scritta agli altri Partner. Tuttavia, qualora un Partner desideri modificare o ritirare il proprio Background dal documento specifico sarà necessaria l'approvazione di tutti i Partner coinvolti nelle Attività dello Spoke o nel WP, secondo il livello al quale è stato redatto il documento identificativo del Background, ma tale approvazione non potrà essere irragionevolmente negata. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 12.

4. I Partner non sono obbligati a divulgare all'Hub il proprio Background.

5. In nessun caso la messa a disposizione del Background potrà determinare il trasferimento della proprietà del Background medesimo o eventuali limitazioni allo sfruttamento dello stesso da parte della Parte che lo mette a disposizione (fermi restando i diritti di accesso al Background regolati dallo Specifico Accordo). Nel caso in cui il BG di una o più parti si renda necessario per la successiva attività di valorizzazione dei risultati di ricerca, le parti coinvolte concorderanno i termini per l'uso di tale Background con separato accordo.

6. Nel caso di un eventuale trasferimento del Background a Terzi, la Parte che lo abbia messo a disposizione nell'ambito dello Specifico Accordo dovrà assicurarsi che tale trasferimento non infici i diritti di utilizzo previsti dal medesimo Specifico Accordo in relazione alle attività previste dal Progetto, nonché i diritti di accesso al Background come previsto dal successivo art. 8.

7. Allo stesso modo, le Parti procedono per disciplinare reciprocamente l'utilizzo del Sideground qualora questo risulti, nel corso delle attività di ricerca, necessario o utile per il perseguimento della Specifica Attività e/o della Attività Condivisa in relazione alla quale viene sottoscritto lo Specifico Accordo e solamente per detta finalità esso è fornito dallo/dagli Spoke Leader/s e dagli Affiliati che ne sono titolari (o legittimi detentori) alle altre parti partecipanti a detta Attività.

ART. 6 – TITOLARITÀ E GESTIONE DEI RISULTATI

1. Ciascuna Parte è titolare esclusiva dei Risultati (e, pertanto, dei relativi DPI) da essa autonomamente generati facendo esclusivamente utilizzo del proprio Background o Sideground, fatta salva l'ipotesi regolata dal comma 2. In conseguenza di ciò, tale Parte è libera di gestire autonomamente la protezione e la Valorizzazione dei propri Risultati, senza dover riconoscere alcun diritto alle altre Parti.

2. In caso di Risultati Congiunti generati da più Parti nell'esecuzione delle Attività, l'allocatione della titolarità su tali Risultati sarà regolata dallo Specifico Accordo. Tale accordo, se stipulato esclusivamente tra OdR, potrà prevedere:

a) la titolarità esclusiva dei Risultati in capo allo Spoke Leader, qualora sia concordato tra le parti di affidare ad esso, in via esclusiva, le attività di Valorizzazione dei Risultati, ferme restando le premialità da riconoscere alle Parti secondo quote proporzionali all'apporto dato alla ricerca, ovvero, in parti uguali;

b) la contitolarità dei Risultati tra le Parti, secondo quote proporzionali all'apporto dato alla ricerca o, se non sia possibile stimare tale apporto, in quote uguali tra le Parti.

3. Qualora contitolari dei Risultati siano una o più Parti OdR unitamente ad una o più Parti Impresa, lo Specifico Accordo potrà prevedere:

I. la titolarità condivisa dei Risultati tra le Parti, con deposito del brevetto o delle diverse domande di protezione a nome di tutti i contitolari, accompagnata dalla previsione o di un diritto di opzione per l'acquisto a titolo oneroso della titolarità della quota di DPI degli OdR in favore di una o più Parti Impresa o di una licenza d'uso (esclusiva o non esclusiva) dei relativi diritti in favore una o più Parti Impresa. L'eventuale diritto di opzione per l'acquisto della quota, laddove previsto, dovrà essere esercitato nei termini ragionevolmente indicati nello Specifico Accordo e, comunque, entro 18 mesi dalla conclusione del Progetto. Il corrispettivo del diritto di opzione o della licenza d'uso dovrà essere commisurato a parametri di mercato, ove possibile, e in ogni caso dovrà stabilire condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

II. la titolarità condivisa dei Risultati tra le Parti, accompagnata dalla previsione di costituire una società Spin-off accreditata o partecipata dallo Spoke Leader, la quale potrà acquistare a titolo oneroso la titolarità della quota dei DPI dagli OdR o dallo Spoke Leader, ovvero stipulare con essi una licenza d'uso esclusivo dei suddetti DPI, prevedendo un corrispettivo fisso iniziale e/o un corrispettivo periodico (fisso o variabile) da corrispondersi nel tempo in proporzione alla quota dei proventi realizzati dalla società Spin-off;

III. la titolarità esclusiva sui Risultati del Progetto e sui DPI da esso scaturiti in favore di una o più Parti Impresa (collettivamente o individualmente) in cambio della pattuizione di una somma fissa iniziale e di un canone periodico da versare allo Spoke Leader per un certo numero di anni successivi al termine del progetto (da 5 a 10) in proporzione dei proventi percepiti.

In ogni caso di contitolarità dei DPI potrà essere accordata, in favore dello Spoke Leader,

Fondazione CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society

una licenza a titolo gratuito per la sola durata del progetto sui Risultati, qualora la stessa sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi del progetto.

4. Le Parti del singolo Specifico Accordo si tengono vicendevolmente informate sul raggiungimento dei Risultati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui al successivo art. 9.

5. Lo Specifico Accordo, se stipulato in conseguenza di un Bando a Casata al momento della stipula del relativo accordo finanziario, oltre all'allocazione della titolarità dei Risultati Congiunti, dovrà prevedere altresì le modalità di gestione dei Risultati con particolare riferimento a:

- le modalità di gestione condivisa, disseminazione scientifica e pubblicazione, considerando necessario riservare agli Spoke e ai loro affiliati la libera utilizzazione dei risultati per Attività non Commerciali di Ricerca o Didattica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 7, commi 3 e 4;
- le determinazioni relative alla protezione, compreso il deposito di domande di brevetto o di altre forme di tutela, e ripartizione dei relativi oneri e spese;
- le modalità e strategie di Valorizzazione dei Risultati e ripartizione dei conseguenti proventi, prevedendo un diritto di prelazione sullo sfruttamento rispetto a Parti Terze, nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 11, in caso di interesse allo sfruttamento diretto da parte di uno o più delle Parti Contitolari che sia comunicato entro il termine di 6 mesi dalla conclusione dell'Attività in questione.

6. Qualora sussista un accordo tra le Parti per il coinvolgimento di Terze Parti a titolo oneroso o gratuito nelle Attività del Progetto, le Terze Parti dovranno assumere obblighi conformi a quanto previsto dal presente Atto per i Partner di Progetto e dallo Specifico Accordo, con particolare riguardo alla previsione dell'art. 4, comma 2, lett. h).

7. Le Parti si impegnano in ogni caso a promuovere la Valorizzazione dei Risultati e a garantire la loro protezione assicurandone l'accessibilità nel più breve tempo possibile.

ART. 7 – VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. Nel caso in cui tra le Parti Contitolari di un Risultato vi sia un'unica Parte Impresa, quest'ultima potrà candidarsi alla Valorizzazione dei Risultati, secondo la previsione del precedente art. 6, comma 3, punto III, ovvero secondo la previsione del precedente art. 6, comma 3, punto I. In tal caso, le altre Parti Contitolari dovranno consentire in via esclusiva alla Parte Impresa di svolgere le attività di Valorizzazione dei Risultati se ciò è stato stabilito dallo Specifico Accordo.

2. Ogni altra pattuizione relativa alla Valorizzazione dei Risultati congiunti, ivi compresa l'ipotesi in cui le Parti Impresa rinuncino a svolgere detta attività o non presentino la propria candidatura o intendano cederla a Terze Parti, sarà regolata dallo Specifico Accordo, fermo restando che l'Hub (come previsto all'art. 3) potrà rappresentare l'interlocutore per effettuare attività di trasferimento tecnologico nell'ambito della Valorizzazione dei Risultati

Fondazione CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society

e potrà far valere il suo diritto ad ottenere una licenza nel caso di mancato avvio delle attività di Valorizzazione entro 18 mesi dalla conclusione del Progetto.

3. Ciascuno dei Contitolari avrà il diritto di utilizzare a titolo gratuito i Risultati congiunti per Attività non Commerciali di Ricerca e di Didattica senza il previo consenso degli altri Contitolari successivamente al deposito della domanda di brevetto o di registrazione del DPI, qualora sia stato scelto di dare protezione ai DPI mediante registrazione. Diversamente, qualora sia stato scelto lo sfruttamento in regime di segreto, e comunque in ogni caso di utilizzo dei Risultati congiunti della Ricerca prima dell'avvenuto deposito della domanda di protezione, l'utilizzo è subordinato ad un regime di preventiva comunicazione, come descritto nel comma successivo e nell'art. 12, comma 2. Tale utilizzo non deve, pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9. Le pubblicazioni scientifiche inerenti al Progetto dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal successivo art. 12.

4. L'utilizzo dei Risultati congiunti in Attività non Commerciali di Didattica, da parte di uno dei Contitolari, deve essere comunicato per iscritto agli altri Contitolari 10 giorni di calendario prima che si svolga l'Attività Didattica. Ciascuna Parte Contitolare che riceve la sopra citata comunicazione avrà facoltà, nei successivi 10 giorni, di prestare il consenso chiedendo di omissare alcune Informazioni di sua proprietà, trattandosi di Informazioni Riservate della stessa Parte, oppure di richiedere che l'attività Didattica venga differita per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario, al fine di consentire la tutela dei DPI mediante il deposito di una domanda di registrazione della privativa, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Atto o della legge. Qualora il ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, la Parte richiedente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, allo svolgimento dell'Attività Didattica.

ART. 8 – DIRITTI DI ACCESSO

1. Con lo Specifico Accordo le Parti partecipanti alle Attività regolano i Diritti di Accesso nel rispetto delle norme di legge ivi incluso, ove applicabile, il Regolamento (UE) 2023/1066 sugli Accordi di ricerca e sviluppo.

2. L'eventuale concessione di Diritti di Accesso non comprende il diritto di concedere la sublicenza di tali Diritti, se non espressamente indicato.

3. I Diritti di Accesso sono esenti da qualsiasi costo amministrativo di trasferimento e sono concessi su base non esclusiva.

4. Tutte le richieste di Diritti di Accesso devono essere presentate per iscritto, utilizzando il modello fornito in allegato (Allegato 1). La concessione dei Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di specifiche condizioni volte a garantire che tali diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e che siano in essere adeguati obblighi di riservatezza.

5. La richiesta di Diritti di Accesso può essere avanzata fino a 12 mesi dopo la conclusione delle Attività dello Spoke a cui ha preso parte il Partner richiedente ovvero, nel caso di Fondazione CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society

recesso di un Partner dallo Spoke, fino alla cessazione della partecipazione al Progetto del Partner richiedente.

6. Il Partner richiedente deve dimostrare che i diritti di accesso sono necessari per l'attuazione del progetto e delle attività degli Spoke o necessari per lo sfruttamento dei propri risultati.

7. I Diritti di Accesso ai Risultati Necessari per l'Attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke sono concessi a titolo gratuito. I Diritti di Accesso al Background Necessari per l'Attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke sono concessi a titolo gratuito, salvo diverse condizioni espressamente indicate nel documento specifico. Risultati e Background devono essere utilizzati solo per gli scopi specifici del Progetto e delle Attività dei relativi Spoke, per i quali sono stati concessi i medesimi Diritti di Accesso Necessari.

8. I Diritti di Accesso ai Risultati Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati sono concessi a Condizioni Eque e Ragionevoli. A scanso di equivoci, l'accesso al Background di un altro Partner per lo Sfruttamento dei Propri Risultati può essere concesso esclusivamente a discrezione e secondo condizioni da concordare con il Partner titolare di tale Background. In ogni caso, i Partner che intendano vietare o limitare l'accesso al proprio Background per fini di sfruttamento dei Risultati di un altro Partner sono tenuti a dichiararlo e indicarlo preventivamente all'avvio delle Attività dello Spoke nello specifico documento di condivisione del Background (di cui all'Allegato 1).

9. I Diritti di Accesso ai risultati necessari per Attività non Commerciali di Ricerca o di Didattica sono concessi a titolo gratuito e sono soggetti alla tutela di detti Risultati, nonché alla stessa procedura prevista dal precedente art. 7, commi 3 e 4, per i Risultati congiunti.

10. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel caso in cui un Partner chieda di esercitare Diritti di Accesso a Risultati e Background costituiti da Materiali, che per loro natura necessitino il rispetto di particolari norme o cautele ai fini del relativo utilizzo, i Partner si danno atto che detti materiali saranno utilizzati in conformità a regolamenti e normative vigenti in materia. A tale riguardo il loro scambio sarà accompagnato da un form di trasferimento appropriato (Allegato 2), dove saranno indicate le specifiche del loro trattamento, da redigere a cura del Partner che fornirà il Materiale.

11. Alla controllante e/o alle controllate di un Partner sono concessi i Diritti di Accesso Necessari per lo Sfruttamento dei Risultati del medesimo Partner, alle medesime condizioni stabiliti nel presente articolo.

12. I Diritti di Accesso al Background concessi a un Partner Uscente e il diritto di tale Partner di richiedere i Diritti di Accesso cesseranno immediatamente al ricevimento da parte dello Spoke Leader della comunicazione formale di tale Partner della decisione di interrompere la sua partecipazione allo Spoke. Qualsiasi Partner che lascia lo Spoke potrà ritirare il suo Background solo previa approvazione di tutti i Partner coinvolti nelle Attività dello Spoke o nel WP, secondo il livello al quale è stato redatto il documento identificativo del Background, ma tale approvazione non potrà essere irragionevolmente negata. Ove l'utilizzo del Background da parte dei restanti Partner di Progetto risulti necessario per portare avanti le attività di ricerca del Progetto, sarà possibile stipulare tra le parti interessate un diverso e

Specifico Accordo di condivisione del medesimo Background.

ART. 9 – RISERVATEZZA

1. La Parte Ricevente si impegna a considerare come riservate le Informazioni Confidenziali o Riservate trasmesse dalla Parte Comunicante in relazione all'attività di Progetto, nonché a proteggere tali informazioni in conformità con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie Informazioni Confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.

2. La Parte Ricevente si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dell'attività di Progetto, le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante o comunque acquisite nell'esecuzione del presente Atto. In particolare, la Parte Ricevente si impegna a:

i. mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;

ii. utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante esclusivamente per effettuare attività finalizzate all'attività di Progetto;

iii. non copiare, duplicare, riprodurre, effettuare reverse engineering o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;

iv. non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;

v. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Atto.

3. Rimane inteso che la Parte Ricevente, all'interno della propria organizzazione, dovrà utilizzare un livello di sicurezza nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali. La Parte Ricevente dovrà informare immediatamente l'altra Parte di qualsiasi rivelazione di Informazioni Confidenziali non autorizzata di cui dovesse venire a conoscenza.

4. Le Parti riconoscono che alcune delle Informazioni Confidenziali possono essere considerate segreti commerciali i o "know-how segreto" conformemente alla Direttiva (UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e 99 CPI. In tal caso, la Parte Comunicante segnalerà in forma scritta che si tratta di un segreto commerciale, in quanto una divulgazione del contenuto delle stesse potrebbe essere causa di perdita dei requisiti del segreto commerciale, generando un danno irreparabile alla Parte Comunicante. La Parte Ricevente si impegna ad adottare, nei confronti delle Informazioni Confidenziali segnalate quali segreti commerciali della parte Comunicante, le misure di sicurezza fisica, procedurale ed informatica secondo la migliore prassi di volta in volta applicabile per la tutela della segretezza di dette

Informazioni Confidenziali.

5. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente Atto non si applicano alle informazioni che:

- siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui sono state comunicate alla Parte Ricevente;
- diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte Ricevente, per fatto non imputabile alla Parte Ricevente medesima;
- siano state acquisite senza vincoli di segretezza da Terzi che, a propria volta, non erano tenuti ad obblighi di segretezza;
- siano state sviluppate indipendentemente dal personale della Parte Ricevente che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

6. Nel caso in cui una Parte sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi da pubbliche Autorità a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, detta Parte dovrà immediatamente avvisare l'altra al fine di consentirgli di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e, se richiesta, dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte sia legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

7. Gli obblighi di riservatezza definiti dal presente Atto resteranno in vigore per una durata di 5 (cinque) anni successivamente al termine del Progetto ed eventualmente per un tempo maggiore, fintanto che le Informazioni Confidenziali individuate quali segreti commerciali continuino a godere della tutela prevista dalle leggi applicabili (ivi inclusi la Direttiva (UE) 2016/943 e gli articoli 98 e 99 CPI).

8. In caso di termine naturale ovvero risoluzione per qualsiasi motivo del presente Atto, ovvero di risoluzione anticipata del Progetto o di cessazione della partecipazione di una o più Parti al Progetto, la Parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali dovrà:

- a) restituire alla Parte Comunicante, o ad altra persona da questa designata, tutti i documenti inclusi nelle Informazioni Confidenziali;
- b) restituire alla Parte Comunicante, o ad altra persona da queste designate ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali;
- c) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica.

In tal caso, qualora l'informazione venga ripristinata sarà onere di tale Parte eliminarla. Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui ogni Parte dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

9. Tutte le Informazioni Confidenziali, indipendentemente dalla loro natura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale ad



esse afferenti, rimarranno di proprietà della Parte Comunicante. La Parte Ricevente non acquisirà la proprietà o qualsiasi altro diritto, licenza o titolo di utilizzo delle Informazioni Confidenziali salvi i casi specifici di accordi scritti.

10. Nel caso in cui Informazioni Confidenziali di una Parte fossero inserite in una tesi di dottorato, si farà riferimento a quanto previsto al successivo art. 12, comma 7.

ART. 10 – SCAMBIO DI MATERIALI

1. Durante lo svolgimento del Progetto e limitatamente all'ambito delle Attività, le Parti potranno scambiare Materiali, fermo restando il rispetto delle norme di legge anche, ma non solo, laddove i Materiali siano costituiti da beni culturali, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), o da materiale chimico, biologico o di qualunque altra tipologia soggetta ad una specifica disciplina legale o regolamentare.

2. Lo Specifico Accordo regolerà tempi e modalità dell'utilizzo dei Materiali.

ART. 11 – DIRITTO DI PRELAZIONE SUI RISULTATI CONGIUNTI

1. Ciascun Contitolare può cedere a Terzi o agli altri Partner non Contitolari la propria quota di Risultati congiunti, purché i trasferimenti abbiano ad oggetto l'intera quota in favore di un unico cessionario, non essendo ammessi trasferimenti frazionari di quote ad una pluralità di cessionari.

2. Qualora un Contitolare intenda cedere ad una Terza Parte o ad un Partner non Contitolare la propria quota di titolarità in Risultati congiunti, deve darne comunicazione scritta agli altri Contitolari, che godranno di un diritto di prelazione alle stesse condizioni pattuite con il Terzo. Nella comunicazione (da trasmettere per conoscenza anche alla Fondazione Hub) devono essere indicati il corrispettivo proposto (ovvero quello offerto dall'eventuale cessionario), nonché le altre condizioni alle quali la cessione dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Gli altri Contitolari – se interessati ad acquisire tale quota – devono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 30 giorni di calendario dalla ricezione della suddetta comunicazione, offrendo condizioni equivalenti a quelle oggetto di comunicazione, pena la decadenza dal suddetto diritto.

3. In ogni caso il Contitolare cedente dovrà garantire che i diritti spettanti agli altri Contitolari ed ai Partner ai sensi delle presenti Linee Guida non siano in alcun modo pregiudicati da tale operazione di cessione.

4. I Partner riconoscono che nell'ambito di una fusione o di un'acquisizione, ai sensi delle leggi comunitarie e nazionali applicabili in materia di fusioni e acquisizioni, può essere impossibile per un Partner dare il suddetto preavviso di almeno 30 giorni di calendario per la cessione.

5. Qualora nessuno dei Partner abbia manifestato l'interesse alla negoziazione della cessione nei predetti 30 giorni o, pur avendo manifestato tempestivamente detto interesse, le Parti

non sono avvenute alla sottoscrizione di un accordo di cessione nel Periodo di Negoziazione, la Parte che intende cedere la propria quota potrà proporre detta cessione a qualsiasi soggetto Terzo, fermo restando che in nessun caso detta quota potrà essere ceduta ad un Terzo nei 18 mesi successivi alla scadenza del Periodo di Negoziazione a condizioni economiche più favorevoli al cessionario rispetto alle condizioni da ultimo offerte dalla Parte cedente all'altra Parte nel Periodo di Negoziazione.

ART. 12 – PUBBLICAZIONI E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 6, comma 5, ogni Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto del Progetto, fatti salvi gli interessi legittimi degli altri Partner delle medesime attività del Progetto, ivi inclusi i DPI delle istituzioni accademiche coinvolte nella ricerca a cui spetta la titolarità sui prodotti della ricerca del proprio personale ed il diritto morale degli autori. Non è permessa la disseminazione di Risultati non propri e del Background delle altre Parti in assenza di un consenso scritto.

2. Resta inteso che la Parte che intenda effettuare la pubblicazione/presentazione è obbligata a comunicare per iscritto alle Parti Contitolari (nell'ipotesi di contitolarità in relazione ai Risultati oggetto di pubblicazione/presentazione) l'intenzione di procedere alla realizzazione di una pubblicazione scientifica, almeno 10 giorni di calendario prima che questa venga comunicata a Terzi. Ciascuna Parte Contitolare che riceve la sopra citata comunicazione avrà facoltà, nei successivi 10 giorni, di prestare il consenso chiedendo di omettere alcune Informazioni di sua proprietà, trattandosi di Informazioni della stessa Parte, oppure di richiedere che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario, al fine di consentire la tutela dei DPI mediante il deposito di una domanda di registrazione della privativa, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Atto o della legge.

Qualora il ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione la Parte richiedente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a Terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

3. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni e/o presentazioni che i Risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto, utilizzando logo o dizione

come indicato dall'Hub.

4. Per i prodotti della ricerca diversi dalle pubblicazioni o presentazioni, l'Hub si riserva il diritto di valutarne la pertinenza e di autorizzarne la divulgazione secondo le forme e i modi stabiliti dal Communication and Dissemination Plan.

5. Le Parti, come concordato nei singoli accordi tra Hub e Spoke e tra Spoke e i propri Affiliati, si impegnano sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a

garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. Quanto all'affiliazione dei singoli docenti da inserire nelle pubblicazioni, e negli ulteriori prodotti della ricerca, si applicano le regole vigenti presso ciascun Ateneo Spoke Leader.

6. Le Parti si impegnano a comunicare all'Hub tutti i dati relativi all'avvenuta pubblicazione o disseminazione dei Risultati generati dal Progetto, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione e/o disseminazione.

7. Le Parti si danno atto che nell'ambito del Progetto sono arruolati studenti di dottorato che svilupperanno i propri progetti conducendo attività previste nel progetto. Le Parti riconoscono che tali attività e i Risultati derivanti potrebbero rientrare in tutto o in parte in un progetto di ricerca e/o tesi di dottorato, in qualunque forma presentati, e che la discussione della tesi di dottorato è un evento pubblico. Si applica alla tesi di dottorato la disciplina prevista dal precedente comma 2.

8. Nel caso in cui i Risultati dovessero rientrare in quanto previsto al precedente comma, fermi restando gli obblighi di riservatezza del presente Atto, il benessere alla pubblicazione e discussione della tesi non sarà irragionevolmente negato. Nulla di quanto contenuto nel presente Atto impedirà la tempestiva consegna della tesi del dottorando agli esaminatori in accordo con i normali regolamenti e prassi dell'istituzione accademica né pregiudicherà il regolare iter e la corretta valutazione del lavoro del dottorando. Il dottorando può anche inserire informazioni scientifiche nelle relazioni periodiche richieste sulla propria attività alla commissione interna del corso di dottorato: tali relazioni non costituiscono una divulgazione, ma una comunicazione interna. Le Parti a cui lo studente afferisce hanno la responsabilità di adottare le opportune misure, ove necessario, al fine di garantire la riservatezza di tali relazioni interne e delle informazioni riservate delle altre Parti.

9. Tra le diverse forme e tipologie di pubblicazioni ad eccezione delle monografie, dovranno essere privilegiate quelle che garantiscano l'open access nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni, nel rispetto dei principi "open science", "fair data" e di quanto stabilito nel Data Management Plan.

ART. 13 – USO DEL NOME E DEL LOGO DELLE PARTI

1. Le Parti sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dalle Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori rilasciate dal MUR per la Missione 4 Componente 2 Innovazione e Ricerca per lo svolgimento di attività di comunicazione relative al Progetto.

2. Resta inteso che il presente Atto non conferisce alcun diritto alle Parti di utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali i segni distintivi, il nome o altra designazione delle altre
Fondazione CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society

Parti. Ogni uso dei segni distintivi delle Parti diverso da quello indicato al precedente art. 11.1 o qualsiasi altra attività promozionale estranea agli scopi e attività del Progetto, dovrà essere espressamente autorizzato dalle Parti medesime mediante accordi scritti.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “**GDPR**”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti riconoscono ed accettano che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Atto, nonché di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività di cui di cui al Progetto, sono trattati dalle Parti stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del GDPR e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente Atto e per adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui le Parti sono soggette, conformemente all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin d’ora a portare a loro conoscenza nelle modalità previste dalla proprie procedure interne.

3. In caso di specifiche necessità, con particolare riferimento alla condivisione di informazioni o dati sensibili necessarie per la conduzione di attività di Progetto, ivi inclusi eventuali dati sensibili relativi a specifici materiali biologici, le Parti concordano di prevedere appropriate disposizioni in materia di protezione dei dati personali in specifici accordi tra le Parti coinvolte.

ART. 15 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto dovrà essere inviata agli indirizzi indicati dalle Parti nel successivo Allegato 3 -Contatti o a quegli altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta per specifici aspetti di competenza.

ART. 16 – DURATA E CESSAZIONE DELL’EFFICACIA

1. Il presente Atto, approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione CHANGES, entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito della Fondazione, e rimarrà in vigore per tutta la durata del Progetto, comprese eventuali proroghe. Esso cesserà di produrre i suoi effetti alla data di scioglimento della Fondazione CHANGES.

ART. 17 – LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Fondazione CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society

1. L'interpretazione e l'esecuzione del presente Atto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.
2. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente Atto, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente le controversie medesime.
3. Il foro esclusivamente competente sarà quello di Roma.

ART. 18 – INVALIDITÀ O INEFFICACIA PARZIALE DELL'ATTO

Qualora una o più clausole del presente Atto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Atto, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

ART. 19 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente Atto:

- è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto dalla Fondazione.

21

ART. 20 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente Atto consta di quattro allegati che, unitamente alle premesse, ne costituiscono Parte integrante.
2. Per ogni aspetto non direttamente regolamentato nel presente Atto e nei relativi allegati si rinvia alle norme di legge, eventuali regolamenti, linee guida e/o atti di qualsiasi natura, anche amministrativa, relativi all'attuazione del PNRR e del Partenariato.

Fondazione CHANGES
Legale Rappresentante
Presidente Prof. Marco Mancini
Firmato digitalmente